



Al. 1

PROVINCIA di BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: **OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELLO STATUTO E DELLA DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCE UNESCO SUD ITALIA.**

ISCRITTA al n. 6

dell'ORDINE del GIORNO prot. n. 27198 del 27.09.2019
del CONSIGLIO PROVINCIALE in data 5 OTTOBRE 2019

Parere di REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE
espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs.vo 267/2000

data 27.09.2019

Il Segretario Generale
Dr. Franco Nardone

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

n. 54 del 5.10.2019

Il Presidente
ANTONIO DI MARIA

Il Segretario Generale
Dott. FRANCO NARDONE

II CONSIGLIO PROVINCIALE

CONSIDERATO CHE:

- in data 14 ottobre 2009 le Province meridionali che presentano nel territorio almeno un sito iscritto nella lista del Patrimonio mondiale UNESCO hanno convenuto di costituire un'associazione di scopo, l'Associazione Province Unesco Sud Italia, sulla base delle modalità e delle procedure di attuazione dei programmi di finanziamento nazionali e comunitari riguardanti turismo, beni culturali ed ambientali;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale N. 97 del 6.11.2009 la Provincia di Benevento ha deliberato l'Adesione all'Associazione Province Unesco Sud Italia approvandone lo statuto;
- in data 21 novembre 2009 è stata costituita a Capaccio (SA) presso la sede dell'Hotel Ariston, alla presenza del Notaio Pietro Ferrara, Notaio in Sassano (SA), l'Associazione Province Unesco Sud Italia, tra le Province di Bari, Barletta Andria Trani, Benevento, Caserta, Catania, Enna, Matera, Medio Campidano, Messina, Ragusa, Salerno, Siracusa;
- l'Associazione è stata costituita in base al D.Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, Parte I, Titolo II, Capo V articolo 30 e seguenti, Parte III Associazioni degli Enti Locali, articoli 270 e seguenti e regolamentata dagli articoli dal 14 al 35 del C.C.;
- l'Associazione ha definito la sede legale presso la Grancia della Certosa di San Lorenzo nel Comune di Sala Consilina (SA), in Via Cavour 16, e la durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2019;
- l'Associazione ha come missione generale quella di attuare l'accordo di cooperazione stipulato fra le Province, per creare una rete interregionale di competenze, finalizzate a promuovere e sostenere lo sviluppo socio-economico delle autonomie locali con la valorizzazione, il rafforzamento e l'integrazione, su scala interregionale ed euromediterranea, del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico, al fine ultimo di sviluppare il turismo e la sostenibilità nella fruizione dei beni culturali;

VISTO il Decreto 13 dicembre 2010 del Ministro del Turismo e s.m.i. con cui, in relazione alle esigenze prioritarie di qualificazione dell'offerta turistica nazionale, si stabilisce il sostegno finanziario a progetti volti a potenziare e sostenere la realizzazione e diffusione di servizi innovativi in favore dell'utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti Pubblici locali territoriali anche in forma associata, aventi carattere di replicabilità nei diversi contesti territoriali e quindi utili a sviluppare un sistema di offerta turistica armonizzata nelle diverse parti del territorio nazionale ed a migliorare le condizioni di attrattività e competitività sui mercati del Sistema-Paese;

VISTO il Decreto 16 maggio 2011 del Capo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo che ha stabilito, in ottemperanza all'Art. 2 comma 3 del DM 13 dicembre 2010, le modalità di presentazione da parte degli Enti Pubblici locali territoriali delle domande di sostegno finanziario da parte dello Stato e la relativa documentazione di accompagnamento;

CONSIDERATO CHE:

- l'Associazione Province UNESCO Sud Italia ha ritenuto il bando contenuto nei sopracitati decreti una opportunità per realizzare la missione dell'ente di promuovere e sostenere lo sviluppo socio-economico delle autonomie locali con la valorizzazione, il rafforzamento e l'integrazione, su scala interregionale del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico, e ha elaborato il progetto "Rete Siti UNESCO" decidendo con delibera del 2011 anche di parteciparvi come partner finanziatore;
- la Provincia di Benevento con delibera di Consiglio Provinciale n. 58 del 13.09.2011 ha aderito al Progetto Rete Siti Unesco, approvando il relativo schema di convenzione con allegata la scheda progettuale sintetica;
- il progetto "Rete Siti Unesco" è stato presentato nel 2011, con il supporto dell'Unione delle Province d'Italia, dalla Provincia Regionale di Siracusa, in qualità di Ente Capofila, con un partenariato di 11 Province aderenti all'Associazione, a valere sui fondi del suddetto decreto ministeriale;
- le Province hanno provveduto il 15 settembre 2011 a sottoscrivere tra loro a Roma la Convenzione, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs n. 267/2000, per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto "Rete Siti Unesco";

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 5 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 30 aprile 2013 Reg. 3 Fog. 375, con cui è stata approvata la graduatoria elaborata dal comitato di valutazione appositamente nominato;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base della suddetta graduatoria, il progetto “Rete Siti Unesco” è stato ammesso a finanziamento con un budget di 1.130.000,00 €, di cui 565.000,00 di cofinanziamento da parte del Programma e 565.000,00 da parte dei partner;
- con nota del Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, in data 25.09.2013 è stato comunicato a tutti i Capofila dei progetti ammessi a cofinanziamento, la possibilità di poter sostituire il Capofila con un altro Partner di progetto;
- l’Assemblea dell’Associazione Province Unesco, nella riunione del 5 giugno 2013 ha proceduto a sostituire la provincia capofila del Progetto “Rete Siti Unesco” con la Provincia di Matera;

PRESO ATTO che dal 21 Ottobre 2013 l’Ufficio per le Politiche del Turismo è transitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito MIBACT);

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della confluenza dell’Ufficio per le politiche del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’interno del Ministero per i beni e le attività culturali, il nuovo Ufficio Turismo del Mibact ha proceduto a rinviare a dicembre 2014 ai soggetti Capofila nuovi Accordi di Programma per variazioni inerenti i capitoli di bilancio;
- il nuovo assetto istituzionale delle Province, a seguito della riforma attuata dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuisce alle stesse funzioni di area vasta per garantire un’offerta adeguata di servizi agli enti locali del proprio territorio e per creare sinergie tra i diversi livelli istituzionali presenti, mettendo a disposizione competenze maturate in materia;
- il Mibact, durante la riunione del 3 febbraio 2015 con i responsabili dei progetti assegnatari del finanziamento, in considerazione della riforma “Delrio” (Legge n. 56 del 7 aprile 2014), che modifica le funzioni delle Province, assicurando un ruolo nei servizi di area vasta ai Comuni, e considerate anche le difficoltà incontrate dalle Province in conseguenza dei tagli alle risorse apportati con la legge di stabilità del 2015, ha concesso la possibilità di estendere il partenariato del progetto anche ai Comuni interessati dalle attività progettuali, purché questo non comporti una modifica del budget di progetto approvato;

PRESO ATTO che nell’assemblea dell’Associazione Province UNESCO Sud Italia tenutasi il 15 aprile 2015 si è constatata l’opportunità di allargare il partenariato del progetto ai Comuni del Sud Italia aventi un sito UNESCO, alcuni dei quali hanno manifestato interesse a partecipare, al fine di provvedere alla sostituzione delle Province uscenti dal progetto o che non avevano ancora confermato l’interesse;

CONSIDERATO che a seguito di tale allargamento hanno aderito al progetto, sottoscrivendo l’Accordo Interpartenariale con la Provincia di Matera, i seguenti enti locali: Provincia di Salerno, Comune di Benevento, Provincia di Caserta, Città Metropolitana di Bari, Comune di Alberobello, Comune di Monte Sant’Angelo, Provincia di Foggia, Comune di Matera, Provincia di Barletta Andria Trani, Città Metropolitana di Palermo, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Comune di Noto, Libero Consorzio Comunale di Enna, Comune di Barumini;

PRESO ATTO che in considerazione delle difficoltà delle Province aderenti al Progetto Rete Siti Unesco di garantire parte delle risorse finanziarie necessarie per l’avvio del progetto, l’Assemblea dell’Associazione Province UNESCO Sud Italia tenutasi il 15 aprile 2015 ha deliberato di utilizzare le risorse in cassa per cofinanziare il progetto compensando il mancato apporto delle Province aderenti al Progetto;

CONSIDERATO che in data 15 dicembre 2015 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e la Provincia di Matera per disciplinare i rapporti economici e giuridici connessi alla realizzazione del progetto “Rete Siti Unesco”;

RILEVATO che le Amministrazioni partner di progetto hanno proceduto alla formale adesione al Progetto “Rete Siti UNESCO” attraverso l’approvazione dello Schema di Accordo Inter – partenariale;

CONSIDERATO CHE:

- la data ufficiale di inizio attività di progetto è stata il 29 aprile 2016 e che a seguito delle proroghe concesse dal Ministero la conclusione delle attività è prevista al 30 dicembre 2019;
- la Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco ha richiesto di procedere a rivisitare la grafica ed i logotipi relativi alla comunicazione di progetto Rete Siti Unesco ed il nome della stessa Associazione;
- in base al progetto l'Associazione dovrà provvedere, anche con il supporto dell'Unione delle Province d'Italia, ad effettuare una accurata azione di disseminazione e di accoglienza finalizzata proprio alla condivisione dei risultati progettuali e alla loro trasferibilità;
- in base al progetto l'Associazione e i suoi membri dovranno portare avanti nuova progettualità, dovranno lavorare alla ricerca di sponsor e di donors che consentiranno di arricchire ulteriormente l'offerta, di rendere disponibili nuovi servizi sul portale, seguendo l'evoluzione delle tecnologie consentendo di lavorare in maniera più decisa allo sviluppo di una governance sempre più efficace, di mettere in campo nuove azioni e nuove strategie a favore della costruzione di una cultura dell'accoglienza sempre più radicata presso le popolazioni locali e, soprattutto, presso i decision-makers;

CONSIDERATO che nel corso degli anni hanno presentato il recesso dall'Associazione le Province di Ragusa, Messina, Catania, Enna, Medio Campidano, Caserta;

CONSIDERATO che questo Ente con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 29.08.2015 ha deliberato il recesso dalla Associazione Province Unesco Sud Italia;

CONSIDERATO CHE:

il CdA dell'Associazione del 17 dicembre 2018 ha deliberato, tra l'altro, di:

- estendere la compagine sociale anche ad altri enti quali Comuni, Unioni di Comuni; Distretti Turistici, banche e fondazioni attive in ambito culturale, fondazioni; università; associazioni degli enti suddetti;
- consentire l'ingresso ai sopracitati nuovi enti anche in assenza di un sito Unesco sul territorio;
- estendere la missione dell'associazione alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, naturale, immateriale, religioso, archeologico del Meridione al fine di costruire percorsi in grado di valorizzare tutti i turismi applicabili a tale patrimonio;
- modificare la denominazione dell'Associazione in "Associazione Patrimoni del Sud" e di predisporre una bozza di nuovo statuto dell'ente comprendente le modifiche suddette;

CONSIDERATO CHE:

- l'Assemblea dell'Associazione del 29 gennaio 2019 ha approvato la bozza di statuto predisposta dal CdA in base alle indicazioni suddette;
- per i soci fondatori non sono previste quote associative annuali, avendo essi versato la quota costitutiva;

RITENUTO di approvare la modifica dello statuto della "Associazione Province Unesco Sud Italia" ora rinominata "Associazione Patrimoni del Sud";

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, il nuovo Statuto dell' "Associazione Province Unesco Sud Italia" ora rinominata "Associazione Patrimoni del Sud", statuto che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale,
2. **DI INCARICARE** il legale rappresentante dell'Ente o un suo delegato di firmare la richiesta di adesione all'Associazione;
3. **DI DARE ATTO** che il Segretario Generale curerà gli adempimenti consequenziali.

Statuto dell'Associazione
PATRIMONI DEL SUD

TITOLO I
MISSIONE, FINALITA' E DURATA

Articolo 1
Costituzione

E' costituita, tra Enti che intendono operare in ambito culturale e turistico per promuovere i patrimoni materiali e immateriali culturali, naturali, paesaggistici, ambientali, monumentali e archeologici del Mezzogiorno d'Italia, un'Associazione di scopo regolata dal seguente statuto.

Soci Fondatori sono state le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Benevento, Caserta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Salerno, Siracusa, Matera e Medio Campidano.

Le Province, a seguito della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (Legge Delrio), pur non avendo una delega specifica in materia di turismo, quali enti di area vasta hanno tra le funzioni fondamentali assegnate dalla predetta legge la "pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza".

All'Associazione potranno aderire i seguenti enti:

- enti locali quali Comuni, Città Metropolitane, Province, Liberi Consorzi Comunali, Unioni di Comuni;
- Distretti Turistici istituiti con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali ai sensi del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, modificato con legge 12 luglio 2011, n. 106),
- banche e fondazioni attive in ambito culturale,
- fondazioni;
- università;
- associazioni degli enti suddetti.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2
Denominazione

L'Associazione assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE PATRIMONI DEL SUD", in seguito chiamata Associazione.

Articolo 3
Missione, Obiettivi e Scopo

L'Associazione ha come missione generale quella di creare una rete interregionale del Sud Italia di competenze e servizi, finalizzate a promuovere e sostenere lo sviluppo socio-economico dei territori del Meridione aventi un patrimonio materiale e immateriale culturale, naturale, paesaggistico, ambientale, monumentale e archeologico, valorizzando e rafforzando l'integrazione di tali patrimoni su scala interregionale ed internazionale.

In particolare, l'Associazione accompagna ed assiste gli Enti Associati nella individuazione, programmazione e adesione ai programmi comunitari, nazionali e regionali, formulando un'offerta di progetti di sviluppo e di percorsi del patrimonio materiale e immateriale del Sud Italia.

L'Associazione si prefigge anche il raggiungimento dei seguenti scopi:

- a) la divulgazione della cultura del turismo e della valorizzazione dei beni culturali, naturali, paesaggistici, ambientali, monumentali e archeologici (ovvero di tutte le declinazioni dei "turismi");
- b) la promozione degli operatori del settore del turismo e dei beni culturali;
- c) il sostenimento della ricerca nei settori della tutela dei beni culturali e del turismo.

A tale scopo:

- garantisce la cooperazione, il dialogo e l'aggregazione fra portatori di interessi dei territori coinvolti, basi essenziali per le reti interregionali;
- promuove e realizza i progetti che riflettono la strategia dello sviluppo del turismo culturale e dei sistemi turistici locali del Sud Italia;
- attua il coordinamento delle reti interregionali per conseguire gli obiettivi fissati;
- stipula ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccoglie fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui al presente articolo;
- organizza convegni e manifestazioni di ogni genere volti alla diffusione degli scopi dell'Associazione ed alla raccolta di fondi per le proprie attività istituzionali;
- bandisce concorsi, premi e borse di studio a favore di studenti, ricercatori e laureati in settori attinenti con gli scopi dell'Associazione;
- organizza corsi di formazioni e lezioni in settori attinenti con gli scopi dell'Associazione.

L'Associazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie, collaborazioni e partenariati con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Associazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

L'Associazione può svolgere anche attività commerciali o connesse, realizzate in via del tutto secondaria, marginale e accessoria.

Per conseguire i suoi scopi, l'Associazione può avvalersi delle competenze dell'Associazione per la cooperazione transregionale locale ed europea TECLA, in qualità di associazione di enti locali e di struttura di assistenza tecnica dell'UPI e delle ANCI regionali sulle politiche e strumenti comunitari.

L'Associazione non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

Articolo 4

Sede legale

La sede legale dell'Associazione è in Sala Consilina, presso la Grancia della Certosa di San Lorenzo, in Via Cavour n. 16, mentre i servizi operativi potranno essere situati nelle sedi di ogni Ente associato e nelle sedi dell'Associazione TECLA. Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione potrà deliberare di istituire sedi secondarie, succursali, uffici o centri operativi in località diverse finalizzati al raggiungimento delle finalità sociali, sia in Italia che all'estero.

Articolo 5

Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente e i Vice Presidenti,
- il Consiglio di Amministrazione,
- l'Assemblea,
- il Segretario Generale,
- il Comitato Tecnico,
- il Responsabile della Progettazione.

Articolo 7

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione è composta dai Presidenti o Sindaci degli Enti che vi aderiscono o da loro delegati (scelti all'interno dell'Ente delegante), in seguito "Rappresentanti".

L'Assemblea dell'Associazione si riunisce previa convocazione del Presidente, con uno specifico ordine del giorno almeno due volte l'anno. Può essere richiesta la convocazione da almeno un quarto dei rappresentanti tramite domanda motivata formulata trenta giorni prima, con uno specifico ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti i Rappresentanti e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno quattro giorni prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica certificata, al recapito fornito in precedenza dall'Associato; in caso di impossibilità o inattività del Presidente l'Assemblea può essere convocata da uno qualsiasi degli amministratori;

in mancanza di formale convocazione l'Assemblea delibera validamente quando sono presenti tutti i Rappresentanti e i componenti dell'eventuale organo di revisione contabile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, da uno dei Vice Presidenti, ed in mancanza anche di questi ultimi la presidenza dell'Assemblea è affidata alla persona designata dai Rappresentanti intervenuti. Essa risulta validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza assoluta dei Rappresentanti. Nel caso tale *quorum* non venga raggiunto, l'Assemblea è riconvocata validamente entro i successivi sette giorni e delibera a maggioranza dei presenti; la data della seconda convocazione può essere anche già indicata nel primo avviso

Le sessioni dell'Assemblea sono pubbliche.

Se un Rappresentante non è in grado di partecipare ad una riunione può delegare un altro rappresentante a sua scelta con delega scritta.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone esterne all'Associazione.

Articolo 8

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea delibera sulle regole da osservare per conseguire gli obiettivi prescelti ed in particolare:

- definisce le direttrici generali per sviluppare il turismo nei territori ed il funzionamento delle reti interregionali dei beni culturali e delle attività collegate;
- approva ed adotta il bilancio preventivo di esercizio annuale e pluriennale con le specifiche amministrative delle spese di funzionamento su proposta della presidenza;
- approva il conto consuntivo;
- stabilisce il contributo tecnico e finanziario dei singoli associati;
- delibera sulle modifiche dello Statuto, liquidazione e scioglimento dell'Associazione;
- elegge il Presidente e i Vice Presidenti, nonché i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Rappresentanti dell'Associazione e delibera sulle risorse organizzative necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione;
- nel corso di ciascuna Assemblea, il Presidente rende sinteticamente conto del lavoro fatto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio di amministrazione e nei casi di necessità e urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione convocando contestualmente il Consiglio di Amministrazione per la ratifica dell'operato.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione; egli inoltre:

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- controlla l'andamento amministrativo e burocratico dell'Associazione;
- verifica l'osservanza dello statuto.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente più anziano.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 3 componenti o dal numero deciso dall'Assemblea in sede di nomina, compresi il Presidente che lo presiede e i Vice Presidenti dell'Associazione. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione elegge i Vice Presidenti al proprio interno.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il CdA elegge nella prima riunione il Segretario Generale, il Responsabile della progettazione e il Comitato Tecnico.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno 2 due volte all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri.

Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica certificata, al recapito fornito in precedenza dall'interessato; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di revisione contabile.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone esterne al Consiglio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti;

sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Alle sedute del Consiglio partecipano senza diritto di voto l'eventuale Segretario Generale, i componenti del Comitato Tecnico e il Responsabile della progettazione. Partecipa, altresì, senza diritto di voto, il rappresentante di TECLA.

Articolo 11

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo decisionale ed operativo dell'Associazione. Adotta tutte le decisioni che non sono di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi dell'Associazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- determinare le azioni ed i relativi dettagli operativi;
- definire le modalità di funzionamento dei servizi operativi;
- stabilire annualmente le linee generali dell'attività dell'Associazione, nell'ambito della missione e degli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
- predisporre la stesura del bilancio preventivo e conto consuntivo e sottopone tali documenti all'approvazione dell'Assemblea;
- definire l'importo delle quote associative;
- approvare il regolamento dell'Associazione, ove opportuno;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare il Segretario generale, il Responsabile della Progettazione e i componenti del Comitato Tecnico, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare l'eventuale organo di consulenza contabile;
- occuparsi del reperimento dei fondi;
- deliberare l'accettazione di contributi, elargizioni, erogazioni liberali, legati, donazioni e lasciti;
- deliberare circa gli acquisti ed i trasferimenti dei beni mobili e immobili;
- occuparsi del personale (ad esempio assunzione, licenziamento, trattamento giuridico ed economico) che svolge il lavoro presso l'Associazione;
- proporre all'Assemblea gli eventuali compensi da attribuire agli organi sociali;
- esaminare le proposte di intervento;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto;
- deliberare il recesso o l'ingresso degli Associati, dandone comunicazione all'Assemblea alla prima riunione utile.

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione degli Associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

Articolo 12

Il Segretario Generale

Il Segretario generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario generale:

- collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- si occupa della corrispondenza;
- conserva l'archivio dell'Associazione.

Il Segretario Generale è responsabile nella preparazione, organizzazione ed esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Ha la responsabilità tecnica ed amministrativa dell'Associazione.

Partecipa all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 13

Il Responsabile della Progettazione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un soggetto, dotato di particolari esperienze e competenze, quale responsabile della redazione, presentazione ed esecuzione dei progetti con cui l'Associazione parteciperà a bandi pubblici e privati.

Predisporre i piani progetti necessari al raggiungimento delle finalità stabilite per statuto e si avvale, mediante apposita convenzione, dei servizi tecnici, organizzativi e scientifici di soggetti dotati di specifica consolidata professionalità.

Partecipa all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 14

Il Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico ha funzioni tecniche di supporto al Consiglio di Amministrazione.

I suoi componenti vengono nominati dal CdA tra i soggetti indicati dai soci o individuati all'esterno dell'Associazione e assistono il Segretario Generale nei rapporti interni e tra i soci, nelle relazioni esterne, nell'allargamento della base associativa, nello svolgimento di attività di marketing e promozione e sviluppo

dell'associazione in ambito nazionale e internazionale; coadiuvano il Responsabile della Progettazione nella redazione di progetti.

I componenti del Comitato Tecnico partecipano all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

TITOLO III LE RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 15

Risorse

Le risorse dell'Associazione comprendono:

- il contributo annuale degli enti associati,
- i contributi finanziari ricevuti,
- i ricavi relativi ai servizi forniti.

In fase di costituzione i Soci Fondatori hanno versato Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per ogni Provincia.

Con le risorse di cui al comma precedente, viene istituito un fondo per l'avviamento delle attività dell'Associazione.

I contributi, così come determinati in seguito, saranno versati entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Per i nuovi soci aderenti è prevista una quota associativa annuale così suddivisa:

- Comune fino a 3.000 abitanti	euro 400
- Comune da 3.001 a 15.000 abitanti	euro 600
- Comune da 15.001 a 30.000 abitanti	euro 1.000
- Comune da 30.001 a 100.000 abitanti	euro 1.200
- Comune superiore a 100.000 abitanti	euro 1.800
- Provincia fino a 100.000 abitanti	euro 2.000
- Provincia da 100.000 a 250.000 abitanti	euro 2.200
- Provincia da 250.001 a 500.000 abitanti	euro 2.500
- Provincia superiore a 500.000 abitanti	euro 2.800
- Fondazioni	euro 1.000
- Distretti Turistici	euro 800
- Università	euro 1.500
- Altre associazioni	euro 800
- Regione	euro 3.500

Non sono previste quote associative per i soci fondatori.

È demandata al Consiglio di Amministrazione l'eventuale modifica delle quote associative.

Articolo 16

Bilancio e Amministrazione

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre l'Assemblea approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili; l'attività commerciale eventualmente esercitata deve essere riportata con separata indicazione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Persone giuridiche che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Il bilancio regolarmente approvato deve essere debitamente trascritto nei libri dell'Associazione.

Articolo 17

Personale

L'Associazione potrà utilizzare personale esistente nell'organico degli Enti Associati e non associati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni di progetto in particolar modo per le attività dell'associazione, nonché proprio personale, in particolar modo per l'attività di progettazione.

TITOLO IV RECESSO, ESCLUSIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE E NORME TRANSITORIE

Articolo 18

Recesso

Ogni membro dell'Associazione può recedere alla fine dell'anno fiscale a condizione che notifichi la sua intenzione al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima con raccomandata con ricevuta di ritorno. Il membro uscente è responsabile nella liquidazione dei debiti in proporzione ai suoi precedenti impegni finanziari come risulta dal bilancio annuale.

Articolo 19

Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione degli Associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- lesione e offesa dell'immagine dell'Associazione;
- condotta incompatibile con la missione e gli scopi dell'Associazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o società, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Articolo 20

Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta per decisione della maggioranza qualificata dei suoi Rappresentanti non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) degli Associati. Lo scioglimento ha effetto tre mesi dopo che la decisione è stata presa e dopo che siano stati liquidati i debiti e i diritti dei terzi.

Articolo 21

Liquidazione

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri Enti aventi scopi affini con quelli di cui al superiore art. 3, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le attrezzature e materiali messi a disposizione dagli Associati o altri organismi vengono restituiti. L'Assemblea stabilisce le condizioni e le procedure per la liquidazione.

Articolo 22

Norma transitoria

I Componenti del Cda alla data dell'approvazione del presente Statuto restano in carica fino al 31 dicembre 2019 per consentire l'avvio dell'attività dell'Associazione sulla base della configurazione del nuovo Statuto, permettendo l'ingresso di nuovi associati e il rafforzamento dell'Associazione.